

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPOLLA, CHIAROMONTE, BUFALINI, DEL PACE, COMPAGNONI, PEGORARO, BENEDETTI, LUSOLI, MAGNO, MACCARRONE Pietro, PETRONE, FABRETTI, D'ANGELOSANTE, TROPEANO, LUGNANO, ANTONINI, BONATTI, FABBRINI, CALAMANDREI e PIRASTU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1971

Norme a favore dei piccoli proprietari concedenti di fondi rustici

ONOREVOLI SENATORI. — L'approvazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, di riforma delle norme del codice fascista sull'affitto dei fondi rustici, e la presentazione di disegni di legge ad iniziativa di varie parti politiche (PCI, PSIUP, PSI e alcuni settori della DC) sulla trasformazione volontaria della mezzadria e colonia in un moderno contratto d'affitto, ha risposto e risponde ad esigenze economiche e sociali di ammodernamento e sviluppo agricolo ineluttabili ed indilazionabili.

Tali riforme sono volute dai coltivatori, sono imposte dalle esigenze di adeguare le strutture arretrate a quelle più moderne esistenti nell'ambito del mercato comune agricolo, sono necessarie per rendere finalmente la legislazione agraria conforme ai principi della Costituzione repubblicana. C'è, semmai, da lamentare che giungano in ritardo.

L'impossibilità pratica di limitare l'applicabilità dei principi di riforma alla grande proprietà assenteista e parassitaria, crea

delle difficoltà alla piccola e media proprietà che ha costituito in mancanza di uno sviluppo moderno di forme di risparmio e di investimento, un vero e proprio « salvadanaio » a cui il pensionato, l'emigrante, l'artigiano, il piccolo commerciante, il piccolo professionista ha ricorso per evitare che i suoi sudati risparmi venissero taglieggiati dalla svalutazione, dalle banche e dalla speculazione sui titoli pubblici e privati.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di evitare una svalutazione dannosa socialmente ed economicamente di questi risparmi, favorendo la volontaria mobilitazione dei piccoli patrimoni terrieri da investire o nello sviluppo di piccole attività economiche artigianali o commerciali o in titoli pubblici di reddito adeguato non sottoposto all'usura del fisco e della svalutazione monetaria.

A tal fine il presente disegno di legge si preoccupa di tutelare gli interessi di quei proprietari concedenti di fondi rustici che abbiano un reddito complessivo inferiore a

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2 milioni annui e che ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, vengano a percepire dai fondi dati in affitto, complessivamente, meno di lire 350 mila annue.

È sembrato giusto garantire a tali proprietari la possibilità di vendere in ogni caso la terra e di facilitare l'utilizzazione del ricavato in altre direzioni produttive, con particolari privilegi fiscali.

A tal fine si è stabilito che qualora il proprietario voglia vendere e il concessionario non voglia acquistare la terra, l'ente regionale di sviluppo sia in ogni caso tenuto ad acquistare.

A questo punto si sono fatte due ipotesi. Nella prima si è previsto che il venditore voglia utilizzare il ricavato in attività artigiane, industriali, commerciali e si sono previste particolari esenzioni fiscali per il reddito ricavato.

Nel secondo caso si è previsto che il venditore voglia conservare la somma e si sono previsti titoli speciali di credito, esenti da imposta, con un interesse particolarmente

privilegiato e a tasso variabile secondo il costo della vita.

Riteniamo che un provvedimento del genere tenga conto da un lato degli interessi di molti piccoli proprietari e si iscriva, dall'altro, in una linea di sviluppo economico nella quale risorse bloccate in utilizzazioni improduttive vengono utilizzate in impieghi produttivi.

Onorevoli senatori, nel sottoporvi questo disegno di legge i proponenti di parte comunista ritengono di fornire a tutto il Parlamento e soprattutto a quella parte di esso che ha condotto e conduce l'azione per le leggi di riforma dei patti agrari arretrati, una base da cui partire per affrontare e risolvere il problema. Si dichiarano pronti ad un confronto reale ed anche a modificare il testo che qui si propone.

Si augurano che l'operoso e concreto concorso di queste forze e di tutto il Parlamento possa rapidamente portare alla approvazione del disegno di legge nel più breve tempo possibile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il concedente proprietario di uno o più fondi rustici il cui canone di affitto, determinato ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sia inferiore a lire 350 mila annue, e il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare non superi i 2 milioni di lire annue, può offrire in vendita il fondo all'ente regionale di sviluppo agricolo competente che, entro un anno dalla ricezione dell'offerta, è tenuto ad acquistarlo alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

Il prezzo della terra offerta in vendita dal proprietario concedente di cui all'articolo 1 sarà concordato tra questo e l'ente di sviluppo agricolo interessato. In caso di

mancato accordo il prezzo sarà stabilito dagli organi della regione preposti al settore dell'agricoltura, sentite le parti e l'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Il pagamento della terra acquistata dall'ente di sviluppo agricolo a norma dell'articolo 1 della presente legge sarà effettuato, a scelta del venditore:

a) con certificati di credito speciali esenti da imposta, con un interesse dell'8,5 per cento, sui quali siano consentite anticipazioni al 100 per cento presso la Banca d'Italia;

b) con buoni del Tesoro di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, buoni del Tesoro decennali secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

L'interesse di detti buoni viene fissato a scadenze biennali a partire dalla data di emissione, con decreti del Ministro del tesoro, in modo da tener conto dell'andamento del costo della vita.

Art. 4.

Nei casi previsti dall'articolo 1 restano fermi tutti i diritti dei concessionari derivanti dal contratto di affitto e dalle leggi vigenti, nei confronti dell'ente acquirente.

Art. 5.

Gli atti di trasferimento di proprietà necessari ai sensi della presente legge sono esenti da qualsiasi imposta o tassa.

Art. 6.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.